

STATUTO

SIAMO SOLO NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VICO DEL RICCIO 3

Numero REA: TE - 174280

Codice fiscale: 02051440663

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL N. 44583

DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 2511 e segg. del cod. civ. e dell'art. 1 comma 1 lett. b) della L. 381/91 una cooperativa di solidarietà, a mutualità prevalente, denominata

«SIAMO SOLO NOI Società Cooperativa Sociale».

1.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Art. 2

Sede e Durata

2.1 La Società ha sede nel Comune di Teramo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all'Assemblea decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

2.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

2.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

2.5 La Società ha durata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Scopo mutualistico

3.1 La Società, che ha scopo mutualistico, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci

lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva, la cooperativa impiega, prevalentemente, soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine, la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dal Regolamento Interno e ammessa dalla vigente legislazione.

3.2In merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente la Società osserva:

a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 2514 del codice civile;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

3.3La Società può operare anche con non soci.

Art. 4

Oggetto sociale

4.1La Società, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, ha come oggetto:

a) la gestione di attività e strutture ricettive turistiche, quali hotel, alberghi, case ed appartamenti vacanze, bed & breakfast, ostelli della gioventù, rifugi montani, stabilimenti balneari;

b) la gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, locali d'intrattenimento;

c) l'esercizio delle attività di web marketing, di realizzazione e gestione di siti web, server farm, gestione di domini, conduzione di ricerche di mercato ed elaborazione dati;

d) la gestione di sale scommesse, ricevitorie, sale giochi.

4.2Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, la Società potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, ivi compresa l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari, la costituzione e l'assunzione di partecipazioni societarie necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività verso il pubblico ex art. 106 del D. Lgs.n.385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e

l'esercizio del credito in conformità alla legge n. 197/91 e al D. Lgs. n. 58/1998.

4.3 La Società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.4 La Società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

4.5 La Società può inoltre dare adesione ad enti e organismi economici e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche e imprenditoriali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

Soci cooperatori

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche e, ricorrendo ai presupposti di legge, quelle giuridiche, senza distinzione di nazionalità e forma giuridica che condividendo gli scopi della società, contribuiscono concretamente al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 6

Domanda di ammissione

6.1 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'Organo Amministrativo apposita domanda, sottoscritta,

6.1.1 nel caso di enti:

dal legale rappresentante e la stessa dovrà contenere:

a) la ragione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale e la durata;

b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;

c) il numero minimo e massimo di quote che richiede di sottoscrivere;

6.1.2. nel caso di persone fisiche:

dal diretto interessato, ovvero dal genitore o tutore legale nel caso di minore e la stessa dovrà contenere:

a) i dati anagrafici;

b) il numero minimo e massimo di quote che richiede di sottoscrivere;

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione d'impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Società, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

6.2 L'Organo Amministrativo potrà richiedere documenti o informazioni che ritenga necessarie.

6.3 Ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dall'Organo Amministrativo, con riguardo all'interesse della Società e al rispetto dello spirito mutualistico.

A tali fini, l'Organo Amministrativo potrà tenere conto, tra l'altro, di eventuali rapporti degli aspiranti soci con Società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

6.4 La deliberazione di ammissione deve essere trasmessa

all'interessato che acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel libro soci.

6.5 Per tutti i rapporti con la Società il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata.

6.6 L'Organo Amministrativo, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

6.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il proponente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima seduta successiva.

6.8 I consiglieri, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo ai dinieghi di ammissione di nuovi soci.

Art. 7

Conferimenti dei soci cooperatori

7.1 I soci cooperatori possono effettuare conferimenti in denaro, beni in natura o crediti; i conferimenti sono rappresentati da quote.

I soci cooperatori dovranno sottoscrivere una quota del valore minimo indicato nel Regolamento Interno entro il termine indicato dall'Organo Amministrativo nel provvedimento di ammissione.

7.2 E' data facoltà all'assemblea di deliberare incrementi della quota di ogni socio in relazione alla quantificazione dei servizi prestati dalla Società sulla base di criteri da definirsi d'parte della stessa assemblea con apposito regolamento.

L'incremento della partecipazione sociale dovrà essere versato entro i termini stabiliti dal Regolamento Interno con facoltà per la Società di trattenere, in compensazione, l'importo dalle somme eventualmente dovute ai soci a qualsiasi titolo.

Art. 8

Vincoli sulle quote e loro trasferibilità

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari, con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

8.2 Il socio che intende sottoporre a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo ogni indicazione utile affinché l'Organo Amministrativo possa esprimersi in merito.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine l'Organo Amministrativo non comunichi la propria deliberazione, il socio è libero di sottoporre a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari la propria quota.

8.4 Le quote dei soci cooperatori possono essere cedute solo ai soci cooperative; la cessione può essere effettuata esclusivamente per

l'ammontare eccedente il valore minimo di cui al paragrafo 7.1.

Art. 9

Obblighi del socio cooperatore

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'art. 7 dello Statuto, del capitale sociale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) al versamento di quanto stabilito dagli organi competenti e/o dai regolamenti sociali.

Art. 10

Diritti del socio cooperatore

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, mediante lettera raccomandata all'Organo Amministrativo con indicazione del rappresentante comune delegato all'esame, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per l'omesso versamento della quota sociale, la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5 dello Statuto;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da inviare alla Società.

12.3 Fatto salvo per quanto previsto dall'art. 12.1 lettera a) e b), il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 20 giorni dal

ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e la Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato sei mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, qualora sussistano adeguate motivazioni, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13

Esclusione

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;

c) che, entro il termine indicato dall'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o non corrisponda i pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che danneggi gli interessi della Società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;

e) che sia dichiarato fallito, posto in liquidazione coatta amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale, posto in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 14

Liquidazione

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 25.5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e eventualmente rivalutato.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati

15.1 La Società non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci reclusi od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace. Il valore della partecipazione per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b) , c) e d) oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della quota.

15.3 La Società può compensare, anche in deroga all'art 1243 del Codice Civile, il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di altre somme, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 16

Norme applicabili

16.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

16.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

16.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

16.4 La delibera di emissione determinerà i voti attribuiti per azione; in ogni caso ai soci finanziatori non potrà mai essere attribuito un numero di voti superiore al 20% dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale. Qualora si superi detto limite di voto i voti di ciascun socio finanziatore saranno automaticamente ridotti in modo proporzionale.

Art. 17

Soci sovventori

17.1 Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18

Conferimento e quote dei soci finanziatori

18.1 I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

18.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e

crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

18.3E' esclusa l'emissione di titoli ai sensi dell'art. 2346 c. c.

Art. 19

Trasferimento delle quote dei soci finanziatori

19.1Salvo che sia diversamente disposto, in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

19.2Il socio che intenda trasferire la quota di partecipazione al capitale sociale deve darne comunicazione con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo, indicando il numero di quote che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il provvedimento con cui l'Organo Amministrativo concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma.

19.3Incasodi negata autorizzazione, l'Organo Amministrativo provvederà,nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che l'Organo Amministrativo abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

Art. 20

Deliberazione di sottoscrizione

20.1La sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a)l'importo complessivo della sottoscrizione;
- b)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo,del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote sottoscritte;
- c)il termine minimo di durata del conferimento;
- d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e)i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 21

Recesso dei soci finanziatori

21.1Oltre che nei casi previsti dall'art.2437del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora siadecorso il termine minimo didurata del conferimento stabilito dall'Organo Amministrativo in sede di sottoscrizione delle quote a norma del precedente articolo.

Art. 22

Assemblea speciale dei soci finanziatori

22.1 I soci finanziatori hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale qualora la delibera dell'assemblea straordinaria di sottoscrizione delle quote ad esse destinate riservi loro il potere di nominare, sostituire o revocare uno o più membri

dell'Organo Amministrativo.

22.2 Per l'assemblea speciale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea generale dei soci dalla legge e dal presente Statuto.

22.3 L'assemblea speciale delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci finanziatori presenti o rappresentati.

Art. 23

Categorie speciali di soci

23.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di nuovi soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

23.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

23.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

23.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

23.5 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile che nei casi previsti dalla legge derivano dall'art.

10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

11 recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

23.6 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal precedente art. 13 del presente statuto, anche l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Art. 24

Soci volontari

24.1 Nell'ambito delle categorie speciali di soci, di cui al precedente articolo, la Società può istituire la categoria dei soci volontari.

24.2 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

24.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

24.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Società.

TITOLO V
OBBLIGAZIONI
Art. 25
Obbligazioni

25.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

25.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 26

Patrimonio sociale

26.1 Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dagli apporti degli altri soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., ove imputati a capitale ovvero eseguiti a titolo di conferimento;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27.5 lett.a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1 lett.a) ;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società. I soci rispondono nei limiti della partecipazione posseduta.

26.3 Le riserve, salvo quelle di cui all'art. 26.1 lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Società, né all'atto del suo scioglimento.

26.4 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 27
Esercizio sociale e bilancio

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea,

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano. In quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'Organo Amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

27.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

27.4 L'Organo Amministrativo, deve, nelle relazioni obbligatorie indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

27.5 L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 2545-quater c.c.;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici, anche ai fini fiscali;

e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente Statuto;

f) a riserva straordinaria.

27.6 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre facoltà di deliberare, anche in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che l'utile netto residuo sia devoluto alla riserva straordinaria indivisibile.

27.7 In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 28

Ristorni

28.1 L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su proposta dell'Organo Amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

28.2 L'assemblea, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme :

- erogazione diretta;

- incremento della partecipazione detenuta da ciascun socio;

- emissione di obbligazioni.

28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerandola quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 29

Qualificazione e competenze

29.1 L'Assemblea:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e tenendo conto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui al successivo paragrafo 45.3, i membri dell'Organo Amministrativo e ne dispone la revoca per giusta causa;
 - 2) determina il compenso ad essi spettante;
 - 3) delibera l'azione di responsabilità contro i membri dell'Organo Amministrativo;
 - 5) delibera sulla destinazione di utili;
 - 6) nomina e revoca il revisore contabile o la Società di revisione incaricati del controllo contabile;
 - 7) approva il bilancio d'esercizio;
- Atalfine, l'Organo Amministrativo convoca nei termini di legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la destinazione degli utili;
- 8) delibera, su richiesta del proponente, in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di ammissione da parte dell'Organo Amministrativo;
 - 9) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
 - 10) approva i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo;
 - 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

29.2 Altresì l'Assemblea ha competenza esclusiva per deliberare su: le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto; l'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori ai sensi dell'art. 20; la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; l'emissione di obbligazioni convertibili; di cui all'art. 23.1; - le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 30

Convocazione dell'assemblea

30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 27.2.

30.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno undecimodei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso

predisposta.

30.3 Per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei membri dell'Organo Amministrativo l'assemblea viene convocata dal presidente dello stesso organo.

30.4 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la Società ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

30.5 L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto inoltro nel domicilio risultante nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

30.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 31

Quorum costitutivi e deliberativi

31.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti.

In seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione successiva alla seconda, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la nomina e la revoca dei membri dell'Organo Amministrativo e le modifiche statutarie che dovranno avvenire con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 32

Diritto di voto

32.1 Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti di scritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

32.2 Ai soci cooperatori di cui all'art. 5 è riconosciuto un numero di voti pari a:

- capitale sociale versato fino ad Euro 10.000,00 n. 1 voto;
- capitale sociale versato da euro 10.000,01 fino a euro 30.000,00 n. 2 voti;
- capitale sociale versato da euro 30.000,01 fino a euro 100.000,00 n. 3 voti;
- capitale sociale versato da euro 100.000,01 fino a euro 300.000,00 n. 4 voti;
- capitale sociale oltre Euro 300.000,01 n. 5 voti.

32.3 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato

riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea generale, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo i criteri fissati nella predetta delibera di emissione.

32.4 I componenti dell'Organo Amministrativo non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Art. 33

Intervento e rappresentanza del socio in assemblea

33.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, i soci aventi diritto di intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 1 socio. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

33.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Art. 34

Presidente e segretario dell'assemblea

34.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.

34.2 Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio designato dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti su proposta del Presidente ed occorrendo da uno o più scrutatori scelti dal medesimo anche tra i non soci.

34.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

34.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

34.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 35

Modalità di voto

35.1 Le votazioni hanno luogo in modo palese, normalmente per alzata di mano.

TITOLO VIII

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 36

Sistema di amministrazione e controllo

36.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composta da 3 a 5 membri.

36.2 I Consiglieri possono essere scelti anche tra soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

36.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

36.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

36.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, o nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c. .

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti incaricati dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo e/o reintegro dell'organo amministrativo.

36.6 Il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 36.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 37

Decisioni del consiglio di amministrazione

37.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 37.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica .

37.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero

quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

37.3 Le decisioni del Consiglio, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro del Consiglio di amministrazione.

Art. 38

Competenze degli amministratori

38.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente all'assemblea.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

38.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 38

Rappresentanza

38.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 40

Compensi degli amministratori

40.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Art. 41

Riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

41.1 L'Organo Amministrativo viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 2 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

41.2 L'Organo Amministrativo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

E' possibile tenere le riunioni dell'Organo Amministrativo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e dalla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

41.3 L'Organo Amministrativo può nominare un segretario, scelto anche tra persone diverse dai componenti.

41.4 L'Organo Amministrativo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri incarica ed a maggioranza assoluta dei votanti presenti, esclusi dal computo quelli che abbiano dichiarato di astenersi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

41.5 Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca degli organi delegati nonché il conferimento, la modificazione, la revoca e l'avocazione di proprie attribuzioni e di poteri agli organi delegati.

41.6 Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 42

Consiglieri Delegati

42.1 L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

42.2 L'Organo Amministrativo determina gli obiettivi e le modalità di esercizio della delega.

42.3 All'Organo Amministrativo spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che

il potere di revocare o modificare in ogni tempo le deleghe.

42.4 Non possono essere attribuite ai consiglieri delegati le competenze di cui all'art. 2381 del codice civile e i poteri in materia di recesso delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci nonché le deliberazioni aventi ad oggetto;

- 1) l'ammissione e l'esclusione dei soci cooperatori;
- 2) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- 3) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni;
- 4) l'acquisto e la vendita di immobili e costituzione di diritti reali;
- 5) l'acquisto e la vendita di aziende e/o rami aziendali;
- 6) l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale;
- 7) la costituzione di ATI, consorzi, Società consortili, GEIE, Società di progetto previste dal D. Lgs n. 163/06 e di associazioni in partecipazione;
- 8) la concessione di garanzie, avalli cambiari, fidejussioni e di ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, finalizzate a facilitare l'ottenimento del credito ad associazioni, fondi, Società consorzi ed enti in genere ai quali la Società aderisce o partecipa;
- 9) l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi così come previsto all'art. 4.1 lettera a), secondo capoverso.

42.5 I consiglieri delegati sono tenuti a riferire all'Organo Amministrativo con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

42.6 Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono altresì essere delegati a dirigenti, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega. Possono essere altresì nominati direttori generali, determinandone i poteri.

Art. 43

Compensi dell'Organo Amministrativo

43.1 L'Assemblea determinerà un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, inclusi quelli investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati o commissioni costituite. Agli stessi sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 44

Rappresentanza e firma sociale

44.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente dell'Organo Amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vicepresidenti dell'Organo Amministrativo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

44.2 Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano

altresì ai Consiglieri Delegati limitatamente alle materie agli stessi delegate dall'Organo Amministrativo.

44.3 La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai direttori generali, per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società, nei limiti dei poteri ad essi conferiti dall'Organo Amministrativo; in caso di assenza o impedimento dei direttori generali, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nella loro nomina.

44.4 L'Organo Amministrativo può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

44.5 L'Organo Amministrativo può autorizzare il personale della Società a firmare, congiuntamente o disgiuntamente, categorie di atti dallo stesso consiglio determinati.

44.6 Il presidente dell'Organo Amministrativo può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti o documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, ai Consiglieri delegati e ai direttori generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 45

Controllo gestionale e/o contabile

45.1 Se deliberato, l'assemblea nomina un organo di controllo regolato dall'art. 2477 del c.c., nel caso in cui la Società abbia i requisiti per l'applicazione in analogia della normativa sulle società e responsabilità limitata, ovvero dall'art. 2397 c.c., nel caso di adozione della normativa prevista per le società per azioni.

45.2 L'incarico ha durata di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata a sensi dell'art. 2364-bis, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46

Scioglimento anticipato

46.1 La Società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea con il voto dei due terzi del totale dei voti spettanti ai soci.

46.2L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando :

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 47

Devoluzione patrimonio finale

47.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. **27.5** lett. c);
al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59,

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 Regolamenti

48.1L'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Art. 49

Rinvio

49.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile sulle cooperative a mutualità prevalente e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di responsabilità

limitata in quanto compatibili.

F.TO: LUIGI DE RUVO CARPOCA

F.TO: GIOVANNI BATTISTA BRACONE NOTAIO

(impronta del sigillo)

22 di 22